

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2623

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro della difesa

(CORCIONE)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro di grazia e giustizia

(CAIANIELLO)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ARCELLI)

e col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229,  
recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli  
ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	61
Decreto-legge .....	»	62

ONOREVOLI SENATORI. - Il termine di proroga per l'applicazione di alcune norme sull'avanzamento degli ufficiali è scaduto il 31 dicembre 1994. Da tale data le Forze armate sono quindi prive dello strumento normativo che consente di effettuare le necessarie promozioni in alcuni gradi per alcuni ruoli fondamentali.

Questa problematica, che si trascina ormai dalla promulgazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, è destinata a trovare soluzione attraverso il disegno di legge delega concernente «Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa» (atto Camera n. 1307), da cui discenderà il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Il ritardo nell'approvazione di tale iniziativa legislativa e del relativo provvedimento delegato rende necessaria l'adozione di un ulteriore provvedimento che proroghi per almeno due anni le norme in vigore (fino al 31 dicembre 1996). In particolare, non colmare tale vuoto legislativo vorrebbe dire creare rilevanti turbative nella dinamica di avanzamento nei ruoli delle Forze armate per un vasto numero di ufficiali e in diversi gradi. Infatti, come noto, la vigente normativa di avanzamento disciplina le progressioni di carriera nei diversi ruoli secondo un procedimento «normalizzato» che si basa su parametri strettamente correlati tra loro quali la base di alimentazione, i volumi organici, i limiti di età, le permanenze nei vari gradi, il numero delle promozioni annuali che negli avanzamenti «a scelta» è fisso. Non potere effettuare tali promozioni sconvolgerebbe quindi tutto il «sistema» di avanzamento con conseguenti ripercussioni sui delicati equilibri dei ruoli stessi. Non vanno sottaciute nemmeno le conseguenze sull'impiego degli ufficiali nei vari gradi e la

funzionalità dei reparti operativi delle Forze armate (articolo 1). In tale contesto opera anche il comma 2 dello stesso articolo 1 che, prevedendo l'estensione ai tenenti colonnelli dell'aeronautica militare di norme già in vigore per i parigrado dell'esercito, è volto ad evitare il passaggio forzato nella posizione di «a disposizione» dei colonnelli, con conseguente limitazione nelle loro possibilità di impiego ed evidenti problemi per la funzionalità della Forza armata. Tale estensione è urgente per impedire, senza alcun onere aggiuntivo, l'ulteriore protrarsi del cennato fenomeno negativo oltre il 1° gennaio del corrente anno.

Il provvedimento contiene all'articolo 2 norme volte ad apportare - dopo un primo periodo di applicazione pratica - taluni «aggiustamenti» al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, istitutivo dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Le modifiche introdotte sono intese a:

incrementare la composizione delle aliquote di valutazione e del conseguente numero di promozioni dei capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

diminuire la permanenza nel grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri di un anno sino al 1997;

modificare la composizione delle aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri dal 1996 al 2005;

ridurre da 4 a 3 anni gli obblighi di comando dei capitani dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri;

ampliare la possibilità di transito nel ruolo tecnico per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che svolgono incarichi ad alto contenuto specialistico.

In particolare, la mancata rivisitazione degli aspetti suesposti avrebbe ripercussioni assai negative sugli assetti dei ruoli dei Ca-

rabinieri. Infatti, il suddetto decreto legislativo n. 117 del 1993 ha stabilito la consistenza numerica dei ruoli nonché le conseguenti norme di avanzamento, sul ragionevole presupposto che almeno 600 unità del ruolo normale avrebbero chiesto il transito in quello speciale. Contrariamente ad ogni attesa, invece, le relative domande sono risultate solo 57 e, mentre il ruolo speciale è rimasto praticamente vuoto, ciò che è più grave risulta ora particolarmente sovradimensionata la consistenza del ruolo normale. Tale situazione già provoca gravi difficoltà per la formazione delle aliquote di valutazione ai gradi di maggiore e colonnello del citato ruolo normale che, come noto, sono composte da numeri fissi, anche per quanto riguarda le relative promozioni tabellari. Il descritto squilibrio, tuttavia, può ancora essere riassorbito attraverso lievi e progressive modifiche alla composizione delle aliquote di valutazione e di avanzamento ai gradi menzionati. Ciò permetterebbe, tra l'altro, di evitare le traumatiche correzioni che invece sarebbero necessarie a causa del vasto contenzioso che la descritta situazione innescherebbe in tempi relativamente brevi.

È stata inserita, all'articolo 3, una previsione volta ad adeguare il livello retributivo dei tenenti colonnelli delle Forze armate a quello previsto per i pari grado dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza già inquadrati nel 9° livello dal 1° luglio 1988, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232. L'urgenza di conseguire il medesimo trattamento stipendiale per identiche figure giuridiche è dettata, oltre che da evidenti esigenze di natura perequativa, dalla necessità impellente di pervenire ad un assetto omogeneo all'interno del comparto sicurezza che è stato ideato proprio per evitare disallineamenti fra i vari soggetti presenti nel comparto. Tale previsione ha anche consentito di operare in modo omogeneo durante i lavori di rinnovo del trattamento economico concretizzatisi con i decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e n. 395.

Il provvedimento, inoltre, in attesa che con l'emanazione di un provvedimento «or-

ganico» vengano sanate le sperequazioni stipendiali in atto a danno del personale direttivo del comparto sicurezza, è volto ad adeguare il trattamento economico del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia prorogando al 30 giugno 1996 un minimo emolumento, a dimostrazione della particolare attenzione posta in essere dall'amministrazione per addivenire alla risoluzione della delicata problematica concernente i nuovi inquadramenti stipendiali. Analogamente, in attesa che venga riformulata l'indennità di impiego operativo per il personale dirigente delle Forze armate, è stata prorogata l'attribuzione di un assegno provvisorio per il personale dirigente delle Forze armate secondo misure diverse riferite al grado (articolo 4).

Con gli articoli 5 e 6, vengono inoltre estese al personale dirigente delle Forze armate delle Forze di polizia le disposizioni già in vigore per il rimanente personale assicurando così un quadro normativo compiuto ed omogeneo per l'intero comparto sicurezza.

Inoltre, considerato che il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sul riordinamento dei ruoli, il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate ha abrogato a partire dal 1° settembre 1995 le norme di avanzamento previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, per i militari in ferma di leva prolungata si è reso necessario prevedere una apposita norma volta a consentire l'applicazione, ai volontari arruolati dopo il 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della citata legge 24 dicembre 1986, n. 958, delle nuove disposizioni sullo stato, avanzamento e reclutamento, nonché la possibilità di partecipare ai concorsi per l'immissione nel nuovo ruolo del servizio permanente.

Parimenti va rilevato che a decorrere dal 1° settembre 1995, in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è necessario rendere operante la volontà espressa nella stessa legge che, allo scopo di incentivare i reclutamenti dei volontari nelle Forze armate, ha riservato a quelli congedati senza demerito la possibi-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lità di accedere alle carriere iniziali nelle Forze di polizia e Corpi armati dello Stato.

Non si può sottacere, al riguardo, che sino ad oggi migliaia di volontari, in mancanza di concorsi di reclutamento nei vari Corpi armati dello Stato, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della CRI, sono stati congedati senza concrete possibilità di offrire loro degli sbocchi occupazionali al termine delle ferme contratte.

Infine, considerando che il summenzionato decreto legislativo n. 196 del 1995 prevede per i volontari di truppa in ferma

breve norme di avanzamento meno favorevoli di quelle che continuerebbero ad operare per i militari in ferma di leva, ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (i volontari sono promossi a caporal maggiore dopo 18 mesi di servizio, mentre i graduati di leva conseguono lo stesso grado dopo 8 mesi) è necessario prevedere una disposizione che eviti tale situazione. I volontari, infatti, potrebbero trovarsi ad essere disciplinarmente ed organicamente alle dipendenze di personale di leva più giovane in quanto potenzialmente beneficiario di uno sviluppo di carriera più rapido (articolo 7).

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento contiene norme di carattere ordinativo, direttamente connesse alla disciplina vigente in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Tale atto normativo prevede, in particolare:

la proroga di due anni (1995 e 1996) delle norme di avanzamento, scadute alla data del 31 dicembre 1994 ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443 (articolo 1, comma 1);

la modificazione di alcune disposizioni emanate con il decreto legislativo n. 117 del 1993, concernente vari ruoli e gradi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (articolo 2);

l'attribuzione del IX livello retributivo, con decorrenza dal 1° giugno 1995, ai tenenti colonnelli delle Forze armate con anzianità di servizio dalla nomina a tenente inferiore a 15 anni (articolo 3);

l'attribuzione di una «autonoma maggiorazione» stipendiale agli ufficiali nei gradi di tenente, capitano e maggiore, e corrispondenti qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Per l'autonoma maggiorazione stipendiale sono state determinate due diverse misure mensili lorde correlate al grado ricoperto e con decorrenza, rispettivamente, dal 1° settembre 1995 e dal 1° dicembre 1995 (articolo 4, comma 1);

la corresponsione di un assegno provvisorio in aggiunta all'indennità di impiego operativo, con decorrenza 1° dicembre 1995, per il personale dirigente delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, con diverse misure mensili lorde riferite ai singoli gradi (articolo 4, comma 2);

la riformulazione dell'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia in armonia a quanto previsto per il personale non dirigente (articolo 6, comma 1);

l'istituzione per il personale dirigente delle Forze armate, con decorrenza 31 dicembre 1995, dell'assegno pensionabile in aderenza a quanto previsto per il personale non dirigente (articolo 6, commi 2 e 3).

Gli oneri derivanti dall'iniziativa in questione sono stati calcolati sulla base dei seguenti parametri:

vigente trattamento economico medio degli ufficiali direttivi delle Forze armate, con esclusione delle indennità (impiego operativo, aeronavigazione, volo, eccetera) direttamente connesse alla posizione di servizio dei beneficiari (scheda numero 1);

trattamento economico medio degli ufficiali direttivi delle Forze armate, con esclusione delle indennità (impiego operativo, aeronavigazione, volo, eccetera) direttamente connesse alla posizione di servizio

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del beneficiario e con l'attribuzione del IX livello retributivo al tenente colonnello (scheda numero 2);

differenza dei trattamenti economici fra gradi gerarchici successivi (schede da numero 3 a numero 8);

aumento mensile unitario dell'autonoma maggiorazione con le rispettive decorrenze 1° settembre 1995 e 1° dicembre 1995 ivi inclusa la quota sulla tredicesima mensilità e gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, distintamente per Ministeri interessati (schede da numero 9 a numero 14 e scheda numero 16);

importo riferito ai singoli gradi dirigenziali dell'assegno provvisorio in aggiunta all'indennità di impiego operativo, ivi inclusa la quota sulla tredicesima mensilità e gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato (schede numeri 9/C e 9/D);

differenza tra il vecchio e nuovo trattamento economico accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia (indennità pensionabile - scheda numero 17);

differenza tra le misure annuali, riferite ai singoli gradi dirigenziali, derivanti dall'introduzione dell'assegno pensionabile per il personale dirigente delle Forze armate e le corrispondenti misure annuali del totale delle ore dello straordinario obbligatorio (scheda numero 15).

Nelle varie schede sono inoltre indicate le unità di personale interessate dall'articolato del provvedimento.

Nella elaborazione dei citati parametri si è considerato che il numero dei tenenti colonnelli beneficiari dell'attribuzione del IX livello retributivo rimane inalterato nel tempo, per effetto dell'alimentazione organica del grado, dovuta alla promozione dei maggiori, e della corrispondente maturazione degli anni di servizio (15 dal grado di tenente) che consentono l'attribuzione del trattamento economico del colonnello, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge n. 231 del 1990.

Per quanto concerne il nuovo comma 2 dell'articolo 1, si evidenzia l'assenza di oneri in quanto è esclusivamente riferito allo stato giuridico e, quindi, all'impiego del personale e non modifica il numero delle promozioni annuali. Tale norma, infatti, prevedendo l'estensione ai tenenti colonnelli dell'aeronautica militare di norme già in vigore per i parigrado dell'esercito, è volta ad evitare il passaggio forzato nella posizione di «a disposizione» dei colonnelli, con conseguente limitazione nelle loro possibilità di impiego, ed evitare problemi per la funzionalità della Forza armata. Tale estensione è urgente per impedire l'ulteriore protrarsi del cennato fenomeno negativo oltre il 1° gennaio del corrente anno.

Inoltre, sono state considerate ininfluenti, ai fini della determinazione di un maggior onere, le previsioni normative contenute nell'articolo 2, in quanto la modifica del decreto legislativo n. 117 del 1993 si riferisce ad ufficiali dell'Arma dei carabinieri il cui trattamento economico, avuto riguardo all'anzianità di servizio dei virtuali beneficiari del provvedimento, non è connesso al grado rivestito, ma è regolato con le modalità previste dall'articolo 43 della legge n. 121 del 1981. Ciò in quanto tali ufficiali, avendo maturato una anzianità di servizio pari o superiore a 15 anni dalla data di promozione

al grado di sottotenente, già percepiscono il trattamento economico dirigenziale.

Sulla base dei predetti elementi di calcolo, l'onere annuo lordo derivante dal provvedimento in questione è stato valutato in:

lire 10.545 milioni per l'anno 1995;

lire 33.480,1 milioni per l'anno 1996;

lire 21.712,8 milioni per l'anno 1997;

come, in dettaglio, specificato nell'allegata scheda riepilogativa numero 18.

Scheda 1

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI  
UFFICIALI DIRETTIVI AI SENSI L. 231/1990**

(Cifre in migliaia)

Grado	Livello	Stipendio iniziale + 13° mens.	Importi medi RIA A.L. + 13° mens.	Scatti gerarchici + 13° mens.	Indennità vacanzali + 13° mens.	U. dist. retribu. + 13° mens.	I.S. a.l. + 13° mens.	Indennità militare a.l.	Superd. obbligatoria + 104 ore	Contributi Stato		TOTALE
										Ass.li	Prev.li	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T.Col.	8° bis	18.508	4.127	0	523	260	13.857	900	2.068	3.863	1.802	45.909
Magg.	8°	16.825	3.791	0	494	260	13.729	900	1.952	3.643	1.682	43.276
Cap.	7°+3	14.442	2.514	1.177	452	260	13.521	900	1.787	3.365	1.531	39.949
Ten.	7°+2	14.442	360	713	452	260	13.521	900	1.787	3.114	1.382	36.931
S. Ten.	6°	12.275	0	0	414	260	13.361	900	1.638	2.770	1.191	32.812

Calcolo contributi a carico Stato

Ass.li = 2,60 su 100% importi Col. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

Prev.li = 5,68 su 100% importi Col. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 e sul 60% di Col. 8

Scheda 2

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI  
UFFICIALI DIRETTIVI A SEGUITO DELL'ATTRIBUZIONE DEL 9° LIV. AI T.C. (NON  
OMOG.)**

(Cifre in migliaia)

Grado	Livello	Stipendio iniziale + 13° mens.	Imposti medi IRI + 13° mens.	Scatti IRPECH + 13° mens.	Indennità vac. congedo a l.	Pl. dist. rel. 13° mens.	I.I.S. a l. + 13° mens.	Indennità militare a l.	Supend. obblig. ma- siana + tot. ore 104	Contributi Stato		TOTALE
										Ass.li.	Prev.li.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T.Col.	9°	19.577	4.127	0	511	260	13.933	900	2.262	3.994	1.867	47.460
MagD.	8°	16.825	3.791	0	494	260	13.729	900	1.952	3.643	1.682	43.276
Cap.	7°+3	14.442	2.514	1.177	452	260	13.521	900	1.787	3.365	1.531	39.949
Ten.	7°+2	14.442	360	713	452	260	13.521	900	1.787	3.114	1.382	36.931
S. Ten.	6°	12.275	0	0	414	260	13.364	900	1.638	2.770	1.191	32.812

Calcolo contributi a carico Stato

Ass.li = 9,60 su 100% importi Col. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

Prev.li = 5,68 su 100% importi Col. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 e sul 60% di Col. 8

Scheda 3

DIMOSTRAZIONE DIFFERENZE ECONOMICHE  
FRA I GRADI GERARCHICI

(cifre in migliaia)

G R A D I	ONERI TOTALI ANNUI	DIFFERENZE ANNUE
TEN COL 9° LIV	47 460	
TEN COL 8° bis	45 909	1 551
TEN COL	45 909	
MAGG	43 276	2 633
MAGG	43 276	
CAP	39 949	3 327
CAP	39 949	
TEN	36 931	3 018
TEN	36 931	
S TEN	32 812	4 119



Scheda 5

## MAGGIOR ONERE ART. 1 - CO. 1 PROMOZIONI 1996 (AL 31.12.96)

(cifre in migliaia)

PROMOZIONI	UNITA'				MAGG ONERE	MAGG ONERE
	E.L.	M.M.	A.M.	TOTALE	UNIT ANNUO	TOTALE ANNUO
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4 x 5
S. TEN - TEN	490			490	4 119	2 018 310
TEN - CAP	537			537	3 018	1 620 656
CAP - MAGG.	277	25	20	322	3 327	1.071 294
MAGG. - I COI S. D.L.	220	35	70	325	2 633	855 725
						5 565 995

Scheda e

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL T.C.  
(NON OMOGENEIZZATO) ALLA DATA DEL 30/4/95 AI SENSI L. 231/1990**

(Cifre in migliaia)

Grado	Livello	Stipendio iniziale + 13 <sup>o</sup> mens.	Importi medi IRI + 13 <sup>o</sup> mens.	Scatti gerarch. + 13 <sup>o</sup> mens.	Indennità vac. contr. a l.	I.L. dist. contrib. a l. + 13 <sup>o</sup> mens.	I.I.S. a l. + 13 <sup>o</sup> mens.	Indennità militare a l.	Simond. obblig. mensile - tot. art. 104	Contributi Stato		TOTALE
										Ass.li	Prev.li	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T.Col.	8° bis	18.508	4.127	0	523	260	13.857	900	2.068	3.863	1.802	45.909

Calcolo contributi a carico Stato

Ass.li = 9,60 su 100% importi Col. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

Prev.li = 5,68 su 100% importi Col. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 e sul 60% di Col. 8

Scheda 7

**TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL T.C. (NON OMOGENEIZZATO) DAL  
1/5/95 PER EFFETTO DEL PASSAGGIO AL 9° LIV. RETRIBUTIVO-FUNZIONALE**

(Cifre in migliaia)

Grado	Livello	Superindio iniziale + 13% mens.	Importi medi +13% a.l. mens.	Scatti 13% mens.	Indennità vac. contr. le a.l.	El. dist. retrib. a l + 13% mens.	I.I.S. a.l. + 13% mens.	Indennità inibitare a l.	Sond. obblig. mis oraria - tot ore 104	Contributi Stato		TOTALE
										Ass.li	Prev.li	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T.Col.	9°	19.577	4.127	0	511	260	13.933	900	2.262	3.994	1.867	47.460

Calcolo contributi a carico Stato

Ass.li = 9,60 su 100% importi Col. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

Prev.li = 5,68 su 100% importi Col. 3 + 4 + 5 + 6 + 7 e sul 60% di Col. 8

Scheda 8

**PROSPETTO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL PASSAGGIO AL 9° LIV. DEL T.C.**

**- DATI FINANZIARI TRATTI DALLE SCHEDE 6 e 7 -**

(Cifre in migliaia)

Grado	Totale pers. data 1/5/95	Totale importo come da Col. 13 sch. 6	Totale importo come da Col. 13 sch. 7	Differenza (Col. 4 - Col. 3)	Oneri complessivo annuo (Col. 5 x 2)	Tot. anno 1995 (7/12 di Col. 6)	Tot. anno 1996 8 - 6 + 7	Tot. anno 1997 9 - 6 + 8
I	2	3	4	5	6	7	8 - 6 + 7	9 - 6 + 8
T.Col.	731	45.909	47.460	1.551	1.133.781	661.372	1.795.153	2.928.934

Scheda 9

**RIEPILOGO ONERI  
«AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE PENSIONABILE»  
UFFICIALI DIRETTIVI  
(ANNO 1995)**

GRADO	UNITA'	ONERE MENSILE UNITARIO DAL		ONERE MENSILE UNITARIO DAL 1° DIC. 1995	ONERE UNITARIO TOTALE (INCL. 13 <sup>a</sup> MENS.)	TOTALE ONERI 1995
		1° SETT. 1995	1° DIC. 1995			
A	B	C	D	E=3C+2D	F=B+E	
TEN.	5.514	62.262	82.855	352.496	1.943.662.944	
CAP.	6.274	94.546	124.850	533.338	3.346.162.612	
MAGG.	3.478	34.590	36.320	176.410	613.553.980	
				TOTALE	5.903.379.536	

Scheda 9/A

**ONERI**  
**«AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE PENSIONABILE»**  
**UFFICIALI DIRETTIVI**  
**(ANNO 1995)**

GRADO	IMPORTO 1° SETT. 1995	ONERI ASS./PREV.	TOTALE ONERE MENSILE UNITARIO	IMPORTO 1° DIC. 1995	ONERI ASS./PREV.	TOTALE ONERE MENSILE UNITARIO
A	B	C=B*0,153	D=B+C	E	F=E*0,153	G=E+F
TEN.	54.000	8.262	62.262	73.000	9.855	82.855
CAP.	82.000	12.546	94.546	110.000	14.850	124.850
MAGG.	30.000	4.590	34.590	32.000	4.320	36.320

Scheda 9/B

**"AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE PENSIONABILE"  
UFFICIALI DIRETTIVI  
(Anno 1996)**

GRADO	UNICIA' B	IMPORTO AUT. MAGG. 1/12/1995 C	ONERI PREV. ASS. D=C*0,518	ONERE UNITARIO MENSILE E=D+C	TOTALE ONERE MENSILE F=E*B	TOTALE ONERE SEMESTRALE G=6*F
TEN	5.514	73.000	24.674	97.674	538.574.436	3.231.446.616
CAP.	6.274	110.000	37.180	147.180	923.407.320	5.540.443.920
MAGG	3.478	32.000	10.816	42.816	148.914.048	893.484.288
			<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.610.895.804</b>	<b>9.665.374.824</b>

Scheda 9/C

## ASSEGNO PROVVISORIO "OPERATIVE" (ANNO 1995)

GRADO	UNITA'	ASS.PROVV.	ONERI PREV.JASS.	ONERE UNITARIO MENSILE	TOTALE ONERE
A	B	C	D=C*0,0%	E=D+C	F=E*2*B
GEN.CA./DIV	205	190.000	18.240	208.240	85.378.400
GEN.B.	326	170.000	16.320	186.320	121.480.640
COL. +25	2.200	150.000	14.400	164.400	723.360.000
COL.	265	130.000	12.480	142.480	75.514.400
				TOTALE	1.005.733.440

Scheda 9/D

**ASSEGNO PROVVISORIO "OPERATIVE"  
(Anno 1996)**

GRADO	UNITA'	ASS. PROVV.	ONERI PREV./ASS.	ONERE UNITARIO MENSILE	TOTALE ONERE MENSILE	TOTALE ONERE SEMESTRALE	
						E=D+C	G=F
A	B	C	D=C*0,33%	E=D+C	F=E*B	G=F	
GEN.C.A./DIV.	205	190.000	64.220	254.220	52.115.100	312.690.600	
GEN.B.	326	170.000	57.460	227.460	74.151.960	444.911.760	
COL. +25	2.200	150.000	50.700	200.700	441.540.000	2.649.240.000	
COL.	265	130.000	43.940	173.940	46.094.100	276.564.600	
				<b>TOTALE</b>	<b>613.901.160</b>	<b>3.683.406.960</b>	

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 10

GRADI	FORZA	PERIODO 1/9 - 30/11/1995		PERIODO 1/12 - 31/12/1995		TOTALE GENERALE
		Importo mensile	Totale	Importo mensile	Totale	
MAGGIORE	24	30.000	2.160.000	32.000	1.536.000	3.696.000
CAPITANO	704	82.000	173.184.000	110.000	154.880.000	328.064.000
TENENTE	399	54.000	64.638.000	73.000	58.254.000	122.892.000

TOTALE 454.652.000  
 ONERE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE 9,60% 65.102.976  
 TOTALE ONERE ANNO 1995 519.754.976

Oneri da far gravare sui capitoli 4610 e 4611

Scheda 11

**RIEPILOGO DECRETO LEGGE STRALCIO  
sul nuovi modelli retributivi del direttivi delle Forze di Polizia  
ed adeguamenti economici ai dirigenti Amministrazione Civile**  
(valori espressi in migliaia di lire)

	PERIODO		TOTALE
	01.09.86 - 30.11.86	01.12.85 - 31.12.85	
ART. 1 COMMA 1			
POLIZIA DI STATO	AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE 630.000	453.000	1.083.000
RIFLESSI CARRIERA PREFETTURA	225.000	181.000	406.000
TOTALE	855.000	634.000	1.489.000

Scheda 11/A

**POLIZIA DI STATO**  
(periodo 1.9 - 30.11.1995)

Qualifica	Unità	Autonoma Maggiorazione	Aut. Magg Periodo 1.9-30.11.95	Oneri carico Stato 15,28 %	TOTALE
Vice Comm.	337	80 000	240 000	36 672	93 238 464
Commissario	943	140 000	420 000	64 176	456 572 968
Commissario C	769	30 000	90 000	13 752	79 285 288
V. Quest. A. C.	282	0	0	0	0
					629 601 720
					650 000 000

Scheda 11/B

**POLIZIA DI STATO**  
(periodo 1.12 - 31.12.1995)

Qualifica	Unità	Autonomia Maggiorazione	Aut. Magg Periodo 1.12-30.11.95	Oneri carico Stato 15,28 %	TOTALE
Vice Comm.	337	90.000	180.000	27.604	69.928.648
Commissario	943	150.000	300.000	45.840	326.127.120
Commissario C	769	32.000	64.000	9.779	56.736.205
V. Quest. Age	252	0	0	0	0
					452.792.173
					453.000.000

Scheda 11/C

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO  
(periodo 1.9 - 30.11 1995)

Qualifica	Unita	Autonoma Maggiorazione	Aut. Magg. Periodo 1.9 - 30.11.95	Oneri carico Stato 15,28 %	TOTALE
<b>CARRIERA PREFETTIZIA</b>					
Vice Cons. Pref.	144	80.000	240.000	36.672	39.840.768
Conschiere Pref.	316	140.000	420.000	64.176	152.999.616
Direttore di Sez.	287	80.000	80.000	13.752	29.766.824
V. Pref. Ep. Az.	366	0	0	0	0
					322.617.208
					22.000.000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 11/D

**AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO**  
(periodo 1.12 - 31.12.1995)

Qualifica	Unita	Autonoma Maggiorazione	Aut. Magg. Periodo 1.12-31.12.95	Oneri carico Stato 15,28 %	TOTALE
<b>CARRIERA PREFETTIZIA</b>					
Vice Cons. Pret	144	90 000	180 000	27 504	29 880 576
Consulere Pret	316	150 000	300 000	45 840	109 285 440
Direttore di Sez	287	32 000	64 000	9 779	21 174 630
V. Pret. Esp. Ass	360		0	0	0
					160 340 646
					161 000 000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 12

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI STIPENDIALI, AI SENSI DEL D.P.R. 395/98 CON ATTRIBUZIONE DELL'AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE  
ANNO 1998 DECORRENZA 1° 9 1998

GRADO	LIVELLO RETR.		Stipendio annuo lordo		Differenza (6-4)	Indennità integrativa speciale attuale + 13' mens.		Differenza (8-7)	Indennità mensile attuale + 13' mens.		Indennità mensile pensile proposta + 13' mens.	Differenza (11-10)	Totale differenze (8+9+12)	Numero personale	Oneri complessivi (13 x 14)
	attuale	prop.	4	3		7	8		10	11					
1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
S.Tenente	6'	6'	3.114.750	3.114.750	0	3.084.018	3.084.018	0	2.284.700	2.284.700	0	0	246	0	
Tenente	7'	7'	3.650.750	3.890.750	240.000	3.120.231	3.120.231	0	2.284.700	2.284.700	0	240.000	378	90.720.000	
Capitano	7' + 1	7' + 1	3.742.010	4.182.010	420.000	3.120.231	3.120.231	0	2.372.800	2.372.800	0	420.000	678	284.760.000	
Maggiore	8'	8'	4.343.019	4.433.019	90.000	3.168.342	3.168.342	0	2.416.900	2.416.900	0	90.000	204	18.360.000	
													TOTALI	1.804	393.840.000

## NOTE:

(1) Lo stipendio proposto è stato maggiorato dell'autonoma maggiorazione stipendiale

- Importo mensile:

Tenente	dal 1.9.98	dal 1.12.98
Capitano	80.000	90.000
Maggiore	140.000	160.000
	30.000	32.000

## ONERI A CARICO DELLO STATO:

- su stipendio: 18,28%
- su indennità integrativa: 13,003%
- su indennità pensabile: 9,80%

## SUDDIVISIONE PER CAPTOU:

- Cap. 3001 (83,38%)	287.820.878
- Cap. 3014 (20,77%)	94.299.886
- Cap. 3016 (16,86%)	72.098.178
	484.018.782

484.018.782

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 12/A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI STIPENDIALI, AI SENSI DEL D.P.R. 395/78 CON ATTRIBUZIONE DELL'AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE  
ANNO 1998 - DECORRENZA 1° 12 1998

GRADO	LIVELLO RETR.		Stipendio annuo lordo attuale + 13' mens. (1)	Stipendio annuo lordo proposto + 13' mens.	Differenza (8 - 4)	Indennità integrativa speciale attuale + 13' mens.	Indennità integrativa speciale proposta + 13' mens.	Differenza (8 - 7)	Indennità mensile pensionabile attuale + 13' mens.	Indennità mensile pensionabile proposta + 13' mens.	Differenza (11 - 10)	Totale differenze (8 + 9 + 12)	Numero beneficiari	Oneri complessivi (13 x 14)
	attuale	prop.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S. Tenente	6*	6*	2.174.500	2.174.500	0	2.056.012	2.056.012	0	1.631.800	1.631.800	0	0	246	0
Tenente	7*	7*	2.539.833	2.719.833	180.000	2.080.154	2.080.154	0	1.631.800	1.631.800	0	180.000	378	68.040.000
Capitano	7*+1	7*+1	2.603.329	2.903.329	300.000	2.080.154	2.080.154	0	1.692.800	1.692.800	0	300.000	678	203.400.000
Maggiore	8*	8*	3.006.046	3.070.046	64.000	2.112.228	2.112.228	0	1.723.400	1.723.400	0	64.000	204	13.058.000

## NOTE:

(1) Lo stipendio proposto è stato maggiorato dell'autonoma maggiorazione stipendiale

- Importo mensile:

Tenente	dal 1.9.98	dal 1.12.98
Capitano	80.000	90.000
Maggiore	140.000	180.000
	30.000	32.000

## ONERI A CARICO DELLO STATO:

- su stipendio: 18,28%  
- su Indennità integrative: 13,008%  
- su Indennità pensionabile: 9,80%

## SUDDIVISIONE PER CAPITOLI:

- Cap. 3001 (63,38%)  
- Cap. 3014 (20,77%)  
- Cap. 3018 (15,85%)

TOTALI 1.808 284.496.000

43.470.949  
0  
0

327.966.949

207.767.087

68.116.744

112.083.168

327.966.949

781.082.741

TOTALE ONERI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 13

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

Grado	Completamenti Organici al 31/12/1988	Autonomia maggiorazione	Autonomia maggiorazione per legge 1.9 - 30.11.86	Oneri Calcoli Stato M.L.P.F.	Totale
Subordinato	2				
1° livello - Contribuzione Istituto Penitenziario - Medico	26	80.000	240.000	36.672	26.283.840
2° livello - Contribuzione Istituto Penitenziario - Medico	10	140.000	420.000	64.176	4.841.760
3° livello - Contribuzione Istituto Penitenziario - Medico	216	30.000	90.000	13.752	22.410.432
4° livello - Contribuzione Istituto Penitenziario - Medico	28				

Totale 53.536.032



Scheda 14

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO**

	VII QUALIFICA			
	n. unità	ONERI		TOTALE
	151			
SETTEMBRE 80.000	12 080 000	15 28 %	1 845 824	13 925 824
OCTOBRE 80.000	12 080 000	15 28 %	1 845 824	13 925 824
NOVEMBRE 80.000	12 080 000	15 28 %	1 845 824	13 925 824
DICEMBRE 90.000	13 590 000	15 28 %	2 076 552	15 666 552
13 <sup>e</sup> MENS 90.000	13 590 000	15 28 %	2 076 552	15 666 552
				73 110 576
	VIII QUALIFICA			
	n. unità	ONERI		TOTALE
	117			
SETTEMBRE 30.000	3 510 000	15 28 %	536 328	4 046 328
OCTOBRE 30.000	3 510 000	15 28 %	536 328	4 046 328
NOVEMBRE 30.000	3 510 000	15 28 %	536 328	4 046 328
DICEMBRE 32.000	3 744 000	15 28 %	572 083	4 316 083
13 <sup>e</sup> MENS 32.000	3 744 000	15 28 %	572 083	4 316 083
				20 771 150
		ONERI 19	31 12 95	93 881 726
		ARROTONDAMENTO		94 000 000

Copertura.

Capitolo 4047, per lire 94 000 000 dello stato di previsione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali per l'anno 1995.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Schema 15

*Prospetto dimostrativo degli oneri derivanti dalla trasformazione dello straord. obbligh. in assegno pensionabile*  
 Decorrenza dal 1/1/1996 - Dirigenti delle FF.AA. (Carabinieri esclusi)

(COMPRESO IL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO)

Gradi	Unità al 31/12/1993 (1)	Straordinario obbligatorio		Assegno pensionabile		Maggior onere annuale (incl. 13 <sup>^</sup> mens.) G=F-D
		Importo mensile complessivo C=Col F all.1	Importo annuale complessivo D=Col G all.1	Importo mensile complessivo E=Col F all.2	Importo annuale complessivo (inclusa 13 <sup>^</sup> mens.) F=Col G all.2	
A	B					
Gen. C.A.	68	38.864.816	466.377.797	38.122.296	495.589.848	29.212.051
Gen. D.	161	77.914.536	934.974.437	76.688.808	996.954.504	61.980.067
Gen. B.	370	157.868.693	1.894.424.319	155.448.840	2.020.834.920	126.410.601
Col. + 25 a.s.	1.622	692.062.218	8.304.746.611	681.454.104	8.858.903.352	554.156.741
Col. + 2 a.g.	294	102.235.809	1.226.829.712	100.703.232	1.309.142.016	82.312.304
I Col. + 15 a.s.	5.624	1.955.694.529	23.468.334.350	1.926.377.472	25.042.907.136	1.574.572.786
I Col. + 2 a.g.						
Col. - 2 a.g.	146	47.975.515	575.706.181	47.274.216	614.564.808	38.858.624
I Col. + 15 a.s.	865	284.238.498	3.410.861.980	280.083.540	3.641.086.020	230.224.040
I Col. - 2 a.g.						
<b>TOTALE</b>	<b>9.150</b>	<b>3.356.854.616</b>	<b>40.282.255.389</b>	<b>3.306.152.508</b>	<b>42.979.982.604</b>	<b>2.697.727.215</b>

(1) dati numerici come da conto annuale del Ministero del Tesoro

Scheda 15/A

*Prospetto dimostrativo degli oneri delle due ore di straordinario obbligatorie settimanali di cui alla L. 231/90 - art. 10  
incluso l'aumento percentuale di cui al D.P.R. 5/7/95*

**Decorrenza dal 1/1/1995 - Dirigenti delle F.F.A.A. (Carabinieri esclusi)**

(COMPRESO IL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO)

Gradi	Unità al 31/12/1993 (1)	Importo unitario mensile lordo C	Contributi a carico Stato (2) D	Totale unitario mensile E = C + D	Totale complessivo mensile		Totale complessivo annuale G = F x 12
					F = E x B	G = F x 12	
A	B						
Gen. C.A.	68	427.161	144.380	571.541	38.864.816	466.377.797	
Gen. D.	161	361.690	122.251	483.941	77.914.536	934.974.437	
Gen. B.	370	318.888	107.784	426.672	157.868.693	1.894.424.319	
Col. + 25 a.s.	1.622	318.888	107.784	426.672	692.062.218	8.304.746.611	
Col. + 2 a.g.	294	259.896	87.845	347.741	102.235.809	1.226.829.712	
T.Col. + 15 a.s.	5.624	259.896	87.845	347.741	1.955.694.529	23.468.334.350	
F.Col. + 2 a.g.							
Col. - 2 a.g.	146	245.590	83.009	328.599	47.975.515	575.706.184	
F.Col. + 15 a.s.	865	245.590	83.009	328.599	284.238.498	3.410.861.980	
1 Col. - 2 a.g.							
<b>TOTALE</b>	<b>9.150</b>				<b>3.356.854.616</b>	<b>40.282.255.389</b>	

(1) dati numerici come da conto annuale del Ministero del Tesoro

(2) Pari al 9,60% sul 100% (oneri assistenziali) + 24,2% sul 100% (oneri previdenziali)

Scheda 15 B

*Prospetto dimostrativo degli oneri dell'assegno pensionabile*

**Decorrenza dal 1/1/1996 - Dirigenti delle FF.AA. (Carabinieri esclusi)**  
**(COMPRESO IL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO)**

Gradi	Unità al 31/12/1993 (1)	Importo unitario mensile lordo C	Contributi a carico Stato (2)	Totale unitario mensile E = C + D	Totale complessivo mensile F = E x B	Totale complessivo annuale (inclusa 13 <sup>a</sup> mens.) G = F x 13
A	B		D			
Gen. C.A.	68	419.000	141.622	560.622	38.122.296	495.589.848
Gen. D.	161	356.000	120.328	476.328	76.688.808	996.954.504
Gen. B.	370	314.000	106.132	420.132	155.448.840	2.020.834.920
Col. + 25 a.s.	1.622	314.000	106.132	420.132	681.454.104	8.858.903.352
Col. + 2 a.g.	294	256.000	86.528	342.528	100.703.232	1.309.142.016
1. Col. + 15 a.s.	5.624	256.000	86.528	342.528	1.926.377.472	25.042.907.136
1. Col. + 2 a.g.						
Col. - 2 a.g.	146	242.000	81.796	323.796	47.274.216	614.564.808
1. Col. + 15 a.s.	865	242.000	81.796	323.796	280.083.540	3.641.086.020
1. Col. - 2 a.g.						
<b>TOTALE</b>	<b>9.150</b>				<b>3.306.152.508</b>	<b>42.979.982.604</b>

(1) dati numerici come da conto annuale del Ministero del Tesoro

(2) Pari al 9,60% sul 100% (oneri assistenziali) e 24,2% sul 100% (oneri previdenziali)

Scheda 16

RIEPILOGO ONERI DECRETO LEGGE STRALCIO SUI NUOVI  
MODELLI RETRIBUTIVI DEI DIRETTIVI DELLE FORZE DI POLIZIA

MINISTERO DELL'INTERNO .....	2.226.000.000
ARMA DEI CARABINIERI .....	1.191.000.000
GUARDIA DI FINANZA .....	1.190.000.000
POLIZIA PENITENZIARIA .....	142.000.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO .....	175.000.000
TOTALE .....	4.924.000.000

Scheda 16/A

RIEPILOGO DECRETO ONERI LEGGE STRALCIO  
SUI NUOVI MODELLI RETRIBUTIVI DEI DIRETTIVI

(valori espressi in migliaia di lire)

	AUTONOMA MAGGIORAZIONI STIPENDIALI	PERIODO
		1.1.96 - 30.6.96
Polizia di Stato		1.644.000
Riflessi carriera prefettizia		582.000
Totale		2.226.000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 16/B

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO  
(periodo 1.1. - 30.6.1996)

Qualifica	Unità	Autonomia Maggiorazione	Autonomia Periodo 1.1.-30.6.96	Oneri carico	Oneri carico	TOTALE
				Stato 15,28 %	Stato 24,29 %	
<b>CARRIERA PREFETTIZIA</b>						
Vice Cons. Pref.	144	90.000	540.000	82.112	1.00.680	108.489.648
Consiglieri Pref.	316	150.000	900.000	137.620	237.800	396.681.120
Direttore 1. Sez.	287	32.000	192.000	29.338	46.464	26.839.059
V. Pref. 1. e. 2. Agr.	366		0	0	0	0
						649.969.827
						8.000.000









## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 16/G

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
 DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE  
 CORPO FORESTALE DELLO STATO

ONERI RELATIVI AL PERIODO 1° GENNAIO 1996-30 GIUGNO 1996

		UNITÀ	VII QUALIFICA	ONERI		TOTALE
GENNAIO	90 000	151	13 590 000	39,48 %	5 365 332	18 955 332
FEBBRAIO	90 000	151	13 590 000	39,48 %	5 365 332	18 955 332
MARZO	90 000	78	7 020 000	39,48 %	2 771 496	9 791 496
	150 000	73	10 950 000	39,48 %	4 323 060	15 273 060
APRILE	90 000	78	7 020 000	39,48 %	2 771 496	9 791 496
	150 000	73	10 950 000	39,48 %	4 323 060	15 273 060
MAGGIO	90 000	78	7 020 000	39,48 %	2 771 496	9 791 496
	150 000	73	10 950 000	39,48 %	4 323 060	15 273 060
GIUGNO	90 000	13	1 170 000	39,48 %	461 916	1 631 916
	150 000	138	20 700 000	39,48 %	8 172 350	28 872 350
						143 608 608
			VIII QUALIFICA			
11/30/6/96	32 000	117	22 464 000	39,48 %	8 863 787	31 327 787
ONERI 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 1996						174 941 395
ARROTONDAMENTO						175 000 000

Scheda 17

**RIEPILOGO MAGGIORI ONERI AL PERSONALE DIRIGENTE DELLE FORZE  
DI POLIZIA E QUALIFICHE EQUIPARATE**

	Onere a regime				
	Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997	Anno 1998	Anno 1999
Ministero dell'interno .....	101.000.000	3.384.000.000	3.384.000.000	3.384.000.000	3.384.000.000
Arma dei carabinieri .....	29.000.000	308.000.000	308.000.000	308.000.000	308.000.000
Guardia di finanza .....	29.000.000	302.000.000	302.000.000	302.000.000	302.000.000
Polizia penitenziaria .....	8.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000
Corpo forestale dello Stato .....	12.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000
Totale .....	179.000.000	4.199.000.000	4.199.000.000	4.199.000.000	4.199.000.000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 17/A

## PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE CIVILE

PERIODO 1 11 95 - 30 12 96		Inden- nità mensile non pen- sionabile attuale	Dal 1 11 1995 aggior- namento	Diffe- renza	Totale comples- sivo	Oneri a carico Stato	Totale maggiore onere
Qualifica	Unità						
						9,60%	
Prefetto 1° el.	50	1 040 811	1 078 211	37 400	5 810 000	638 680	8 148 580
Prefetto	120	1 040 811	1 078 211	37 400	13 464 000	1 292 544	14 758 544
Dirigente Gen.	3	520 405	639 106	18 700	112 200	10 771	122 971
Dirigente Sup.	312	483 233	501 933	18 700	11 888 800	1 120 205	12 789 005
Primo Dirigente	405	420 041	438 741	18 700	18 184 400	1 457 702	16 642 102
						Totale	44 310 822
						Totale Aut.	44 000 000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 17/B

## PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE CIVILE

PERIODO 1/1/95 30/12/96 e seguenti		Inden- nità mensile non pen- sionabile attuale	Dal 31/12 1995 aggiorna- mento	Supple- mento giorna- liero	Diffe- renza	Totale complessivo	Oneri	Oneri	Totale maggiore oneri
Qualifica	Unità						a carico Stato 24,20%	a carico Stato 9,60%	
Prefetto 1 <sup>o</sup> cl.	50	1.040.811	1.497.211	37.400	418.000	272.350.000	65.908.700	26.145.600	364.404.300
Prefetto	120	1.040.811	1.434.211	37.400	356.000	655.360.000	134.397.120	53.314.580	743.071.680
Dirigente Gen.	3	520.405	716.940	18.700	178.000	6.408.000	1.550.738	615.168	8.573.904
Dirigente Sup.	312	483.233	858.934	18.700	157.000	687.808.000	142.249.536	56.429.568	786.487.104
Primo Dirigente	408	420.041	566.670	18.700	147.000	716.184.000	173.316.528	68.753.664	858.254.192
							Totale		2.860.791.180
							Totale att.		2.861.000.000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 17/C

**POLIZIA DI STATO**  
**INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE**  
**ONERE ANNO 1996**

QUALIFICA / LIVELLO	FORZA	Ind. Mens. Pens. attuale	periodo 1.1.1995 - 30.12.1995			differenza	importo complessivo	oneri a carico dello Stato 9,60%	TOTALE
			suppl. giorni Ind. Ist. Dir. nov. e dic. 95	congiob. suppl. giorn. nell'indennità mens. pens. nov. dic. o 13 <sup>a</sup> mens.	Ind. Mens. Pens. nov. e dic. 95				
DIRIGENTE GENERALE C	13	1.040.611	74.800	112.200	37.400	486.200	46.675	532.875	
DIRIGENTE SUPERIORE	235	968.468	74.800	112.200	37.400	6.789.000	643.744	9.632.744	
PRIMO DIRIGENTE + 25 ANNI	300	988.463	74.800	112.200	37.400	11.220.600	1.077.120	12.297.120	
PRIMO DIRIGENTE + 2 ANNI	458	640.083	74.800	112.200	37.400	17.129.200	1.644.403	18.773.603	
PRIMO DIRIGENTE	1	640.093	74.800	112.200	37.400	37.400	3.580	40.980	
DIRIGENTE SUPERIORE R.E.	8	968.468	74.800	112.200	37.400	289.200	28.723	327.923	
PRIMO DIRIGENTE R.E. + 25 ANNI	9	968.468	74.800	112.200	37.400	336.800	32.314	368.914	
VICE QUESTORE R.E. + 25 ANNI IX	18	968.468	74.800	112.200	37.400	673.200	64.627	737.827	
VICE QUESTORE AGG. R.E. + 25 ANNI IX	1	968.468	74.800	112.200	37.400	37.400	3.580	40.980	
VICE QUESTORE AGG. R.E. + 15 ANNI IX	1	640.083	74.800	112.200	37.400	37.400	3.580	40.980	
VICE QUESTORE AGG. + 25 ANNI IX	34	968.468	74.800	112.200	37.400	1.271.800	122.074	1.393.874	
VICE QUESTORE AGG. + 15 A + 20LF	228	640.083	74.800	112.200	37.400	8.527.200	818.611	9.345.811	
VICE QUESTORE AGG. + 15 ANNI IX	99	640.083	74.800	112.200	37.400	3.580.400	344.678	3.935.078	
<b>TOTALE</b>	<b>1.102</b>				<b>TOTALE</b>	<b>52.434.800</b>	<b>5.033.741</b>	<b>57.468.541</b>	
								<b>57.000.000</b>	

RIFLEPS1 XLS  
 Ind.mens.pens DIR. PS 95 (2)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 17/D

POLIZIA DI STATO  
 INDENNITA' MESEILE PENSIONABILE  
 CHIARE ANNO 1996

GRUPPO	FORZA	Ind. Mens. Pens. esterne	suppl. agli ind. stabili 12 mesi P.A.	Ind. Mens. Pens. 50% (13 mesi P.A.) (1)	Ind. Mens. Pens. 50% (13 mesi P.A.) (2)	Ind. Mens. Pens. 50% (13 mesi P.A.) (3)	Ind. Mens. Pens. 50% (13 mesi P.A.) (4)	2 ore obbligo in punto sicuro	Ind. Mens. Pens. 50% (13 mesi P.A.) (5)	2 ore obbligo 13° mensilità complessivo	opere cariche dello Stato 24,20%	opere cariche dello Stato 9,65%	TOTALE
GRUPPO GENERALE C	13	1.040.811	486.200	448.800	37.400	4.272.000	4.628.000	358.000	4.678.000	4.678.000	1.118.876	444.285	6.182.284
DIRIGENTE SUPERIORE	735	908.408	435.100	448.600	37.400	3.788.000	4.082.000	314.000	73.780.000	73.780.000	17.857.186	7.063.640	98.731.026
PRIMO DIRIGENTE + 25 ANNI	300	698.188	488.200	448.800	37.400	3.708.000	4.082.000	314.000	84.200.000	84.200.000	21.798.400	8.043.200	128.009.600
PRIMO DIRIGENTE + 2 ANNI	458	840.883	460.200	448.800	37.400	3.072.000	3.318.000	298.000	117.248.000	117.248.000	28.374.016	11.288.800	156.877.824
PRIMO DIRIGENTE	1	840.000	432.200	448.800	37.400	2.804.000	3.148.000	242.000	242.000	242.000	80.864	23.332	323.798
DIRIGENTE SUPERIORE R.E.	8	908.408	488.200	448.800	37.400	3.788.000	4.082.000	314.000	2.812.000	2.812.000	607.804	241.182	3.361.088
PRIMO DIRIGENTE R.E. + 25 ANNI	9	908.188	488.200	448.800	37.400	3.788.000	4.082.000	314.000	2.826.000	2.826.000	603.892	271.208	3.761.183
VICE QUESTORE R.E. + 25 ANNI IX	18	908.188	488.200	448.800	37.400	3.788.000	4.082.000	314.000	5.852.000	5.852.000	1.387.784	642.882	7.882.578
VICE QUESTORE AGG. R.E. + 25 ANNI IX	1	908.408	488.200	448.800	37.400	3.788.000	4.082.000	314.000	314.000	314.000	78.888	30.144	420.132
VICE QUESTORE AGG. R.E. + 15 ANNI IX	1	840.000	432.200	448.800	37.400	2.804.000	3.148.000	242.000	242.000	242.000	54.864	23.332	323.798
VICE QUESTORE AGG. + 25 ANNI IX	34	948.188	488.200	448.800	37.400	3.788.000	4.082.000	314.000	10.678.000	10.678.000	2.563.582	1.024.888	14.284.468
VICE QUESTORE AGG. + 15 A + 20 F	228	840.883	488.200	448.800	37.400	2.804.000	3.148.000	242.000	59.178.000	59.178.000	13.382.582	6.298.888	73.825.468
VICE QUESTORE AGG. + 15 ANNI IX	91	840.883	488.200	448.800	37.400	2.804.000	3.148.000	242.000	23.232.000	23.232.000	5.872.144	2.730.272	31.084.416
TOTALE	1.402								300.738.000	300.738.000	84.538.586	37.810.846	623.107.444
									TOTALE ANROTONDATO				623.009.608

Scheda 17/E

**ARMA DEI CARABINIERI  
PERSONALE DIRIGENTE ED EQUIPARATO  
ANNO 1995**

Qualifica	Unità	Suppl Giorn	Differenza complessiva	Oneri a carico dello Stato 9,60%	TOTALE
Gen. di Corpo d'armata	1	37.400	37 400	3 590	40 990
Gen. Divisione	11	37.400	411 400	39 494	450 894
Gen. Brigata	28	37.400	1 047 200	100 531	1 147 531
Colonnello + 2A	0	37.400	0	0	0
Colonnello	0	37.400	0	0	0
Ufficiali + 26A	317	37.400	11 865 800	1 138 157	12 993 957
Ufficiali + 1/A	320	37.400	11 988 000	1 148 920	13 116 928
Ufficiali + 15A	32	37.400	1 198 800	114 693	1 311 693
				Totale	29 021 203
				Totale arrotond.	29 000 000

Scheda 17/F

**ARMA DEI CARABINIERI  
PERSONALE DIRIGENTE ED EQUIPARATO  
ANNO 1996**

Qualifica	Unita	Suppl Giorn	2 ore obblig	Differenza complessiva	Oneri a carico dello Stato 9,60%	Oneri a carico dello Stato 24,20%	TOTALI
Gen. di Corpo d'armata	1	37.400	419.000	456.400	43.814	110.449	610.663
Gen. Divisione	11	37.400	358.000	4.327.400	415.430	1.047.231	5.790.081
Gen. Brigata	28	37.400	314.000	9.838.200	944.683	2.381.088	13.164.850
Colonnello - 2A	0	37.400	258.000	0	0	0	0
Colonnello	0	37.400	242.000	0	0	0	0
Ufficiali - 2A	31	37.400	314.000	111.393.800	10.893.805	26.957.800	117.044.803
Ufficiali - 1A	320	37.400	258.000	83.888.000	9.013.248	22.720.890	128.622.134
Ufficiali - 1SA	32	37.400	242.000	8.940.800	858.317	2.163.674	11.962.700
						Totale	50.854.803
						Totale Anni	89.061.000

Scheda 17/G

**GUARDIA DI FINANZA  
ANNO 1995**

Qualifica	Unità	Suppl Giorn	Differenza complessiva	Oneri a carico dello Stato 9,60%	TOTALE
Gen. di Corpo d'armata	1	37 400	37 400	3 590	40 990
Gen. Divisione	10	37 400	374 000	35 904	409 904
Gen. Brigata	353	37 400	13 202 200	1 267 411	14 469 611
Colonnello - 2A	269	37 400	10 060 600	965 818	11 028 418
Colonnello	67	37 400	2 505 800	240 557	2 748 357
Totale	700			Totale	28 652 290
				Totale oneri	29 000 000

Scheda 17/11

GUARDIA DI FINANZA  
ANNO 1996

Qualifica	Unita	Suppl. Giorn	2 ore obblig.	Differenza complessiva	Oneri a carico dello Stato 9,60%	Oneri a carico dello Stato 24,20%	TOTALE
Gen. di Corpo d'armata	1	37.400	419.000	456.400	43.814	110.449	610.663
Gen. Divisione	10	37.400	358.000	3.934.000	377.684	952.028	5.283.692
Gen. Brigata	353	37.400	314.000	124.044.200	11.908.243	30.018.696	165.971.140
Colonnello + 2A	269	37.400	258.000	76.924.600	7.576.762	19.099.753	108.301.115
Colonnello	67	37.400	242.000	18.719.800	1.797.101	4.830.192	25.047.092
Totale	700					Totale	301.883.039
						Totale arrotond.	302.000.000

Scheda 17/I

POLIZIA PENITENZIARIA  
PERSONALE DIRIGENTE ED EQUIPARATO  
ANNO 1995

Qualifica	Unita	Suppl. Giorn	Differenza complessiva	Oneri a carico dello Stato 9,60%	TOTALE
Dirig. gen. e Gen. div.	6	37 400	224 400	21 542	245 942
Dirig. sup. e Gen. brigata	35	37 400	1 309 000	125 884	1 434 884
Primo dirig. e Colonn. 2A	110	37 400	4 114 000	394 944	4 508 944
Primo dirig. e Colonnello	33	37 400	2 057 000	197 472	2 254 472
				Totale	8 444 022
				Totale arrotond.	8 000 000



Scheda 17/M

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
PERSONALE DIRIGENTE  
ED EQUIPARATO  
ANNO 1995

QUALIFICA	UNITA'	ANNO 1985	DIFF. COMPLESSIVA	ONERI A CARICO DELLO STATO 9,80%	TOTALE
DIRIG. GENERALE	1	37.400	37.400	3.580	40.980
DIRIG. SUPERIORE	108	37.400	4.039.200	387.783	4.426.983
PRIMO DIRIGENTE	184	37.400	6.881.000	660.634	7.542.234
				TOTALE	12.010.187
				TOTALE ARROT.	12.000.000



Scheda 18

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO MAGGIOR ONERE ANNUO

## Prospetto A

(Oneri promozioni ed attribuzione IX livello Tenente Colonnello)

- articoli 1, 2 e 3 -

(cifre in migliaia)

ANNO	METODO DI CALCOLO	ONERE	
		PARZIALE	TOTALE
1995	Onere promozioni al 31.12.1995 = 1/365 dell'onere scheda n. 4 + Totale scheda n. 8 (col. 7)	678.690	678.690
1995	Onere annuo promozioni al 31.12.1995 = scheda n. 4 - Totale scheda n. 8 (col. 8)	3.116.326	
	Onere promozioni al 31.12.1996 = 1/365 dell'onere scheda n. 5	15.249	8.131.575
1997	Onere annuo promozioni 1995	6.321.173	
	Onere annuo promozioni 1996	5.565.995	
	Totale scheda n. 8	2.928.934	14.816.102

## TOTALE ONERI GLOBALI

(cifre in migliaia)

1995	lire 10.544.990	(Prospetto A + Prospetto B)
1996	lire 33.480.082	(Prospetto A + Prospetto B1 + Prospetto B2)
1997	lire 21.712.829	(Prospetto A + Prospetto B2)

Segue: Scheda 18

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO MAGGIOR ONERE ANNUO 1995

## Prospetto B

(Oneri autonomia maggiorazione personale direttivo  
ed assegno provvisorio operative dirigenti)

- articolo 4 -

(cifre in migliaia)

METODO DI CALCOLO	ONERE	
	PARZIALE	TOTALE
<b>MINISTERO DIFESA - FORZE ARMATE</b>		
Autonomia maggiorazione (schede 9-9A)	5.903.400	
Assegno provvisorio operative dirigenti (scheda 9C)	1.005.700	
<b>SUBTOTALE</b>		<b>6.909.100</b>
<b>MINISTERO DIFESA - CARABINIERI</b>		
Autonomia maggiorazione (scheda 10)	519.700	519.700
<b>MINISTERO INTERNO</b>		
Autonomia maggiorazione (schede 11 - 11A - 11B)	1.083.000	
Riflessi carriera prefettizia (schede 11 - 11C - 11D)	386.000	
<b>SUBTOTALE</b>		<b>1.469.000</b>
<b>MINISTERO FINANZE</b>		
Autonomia maggiorazione (schede 12 - 12A)	781.900	781.900
<b>MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA</b>		
Autonomia maggiorazione (schede 13 - 13A)	92.600	92.600
<b>MINISTERO RISORSE AGRICOLE, FORESTALI ALIMENTARI</b>		
Autonomia maggiorazione (scheda 14)	94.000	94.000
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>9.866.300</b>

Segue: Scheda 18

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO MAGGIOR ONERE ANNUO

## Prospetto B1

(Oneri trattamento accessorio dirigenti Forze di Polizia)

- articolo 6 -

(cifre in migliaia)

METODO DI CALCOLO	SPESE 1995	
	PARZIALE	TOTALE
MINISTERO DIFESA - CARABINIERI Tratt. accessori dirigenti (schede 17 - 17E) SUBTOTALE	29.000	29.000
MINISTERO INTERNO Tratt. accessori dirigenti (schede 17 - 17A - 17C) SUBTOTALE	101.000	101.000
MINISTERO FINANZE Tratt. accessori dirigenti (schede 17 - 17G) SUBTOTALE	29.000	29.000
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA Tratt. accessori dirigenti (schede 17 - 17I) SUBTOTALE	8.000	8.000
MINISTERO RISORSE AGRICOLE, FORESTALI, ALIMENTARI Tratt. accessori dirigenti (schede 17 - 17M) SUBTOTALE	12.000	12.000
TOTALE ONERI		179.000
TOTALE GENERALE		179.000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Scheda 18

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO MAGGIOR ONERE ANNUO

## Prospetto B2

(Oneri autonomia maggiorazione personale direttivo,  
assegno provvisorio e trattamento accessorio dirigenti)

articoli 4 e 6

(cifre in migliaia)

METODO DI CALCOLO	SPESE 1996		SPESE 1997	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
<b>MINISTERO DIFESA - FORZE ARMATE</b>				
Autonomia maggiorazione (scheda 9B)	9.655.374			
Assegno provvisorio operativo dirigenti (scheda 9D)	2.583.406			
Ass. pensionabile (schede 15 - 15A - 15B)	2.697.727		2.697.727	
<b>SUBTOTALE</b>		<b>16.046.507</b>		<b>2.697.727</b>
<b>MINISTERO DIFESA - CARABINIERI</b>				
Autonomia maggiorazione (schede 16 - 16D)	1.191.000			
Tratt. accessorio dirigenti (schede 17 - 17F)	306.000		306.000	
<b>SUBTOTALE</b>		<b>1.497.000</b>		<b>306.000</b>
<b>MINISTERO INTERNO</b>				
Autonomia maggiorazione (schede 16 - 16A - 16C)	1.644.000			
Raffessi carriera preferenza (schede 16 - 16A - 16B)	532.000			
Tratt. accessorio dirigenti (schede 17 - 17B - 17D)	3.384.000		3.384.000	
<b>SUBTOTALE</b>		<b>5.610.000</b>		<b>3.384.000</b>
<b>MINISTERO FINANZE</b>				
Autonomia maggiorazione (schede 16 - 16E)	1.190.000			
Tratt. accessorio dirigenti (schede 17 - 17B)	302.000		302.000	
<b>SUBTOTALE</b>		<b>1.492.000</b>		<b>302.000</b>
<b>MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA</b>				
Autonomia maggiorazione (schede 16 - 16F)	142.000			
Tratt. accessorio dirigenti (schede 17 - 17E)	83.000		83.000	
<b>SUBTOTALE</b>		<b>225.000</b>		<b>83.000</b>
<b>MINISTERO RISORSE AGRICOLE, FORESTALI, ALIMENTARI</b>				
Autonomia maggiorazione (schede 16 - 16G)	175.000			
Tratt. accessorio dirigenti (schede 17 - 17N)	124.000		124.000	
<b>SUBTOTALE</b>		<b>299.000</b>		<b>124.000</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>25.169.507</b>		<b>6.896.727</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>25.169.507</b>		<b>6.896.727</b>

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, e 28 febbraio 1996, n. 92.

*Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996.*

**Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonché di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficoltà applicative della stessa disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Articolo 2.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

- a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;
- b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;
- c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;
- d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

- a) settantacinque unità per l'anno 1995;
- b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;
- c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

### Articolo 3.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

### Articolo 4.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legisla-

tivi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

b) generale di brigata, lire 170.000;

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

d) colonnello, lire 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 30 giugno 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

#### Articolo 5.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di Polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

#### Articolo 6.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello .....	lire 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2) .....	lire 256.000
Dirigente superiore e generale di brigata .....	lire 314.000
Dirigente generale e generale di Divisione .....	lire 356.000
Prefetto di 1 <sup>a</sup> classe e generale di Corpo d'armata ...	lire 419.000

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

#### Articolo 7.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, semprechè in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza 1° settembre 1995.

#### Articolo 8.

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 33.480,1 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.712,8 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 678,7 milioni a carico dei capitoli 1375, 1376, 1377 e 1386 dello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 327,563 milioni, lire 166,591 milioni, lire 174,111 milioni e lire 10,435 milioni; quanto a lire 9.866,3 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4610 e 4611 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, per lire 6.909,1 milioni, 220 milioni e 299,7 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1.469 milioni; al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 781,9 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Mini-

stero di grazia e giustizia, per lire 92,6 milioni; al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 94 milioni. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 8.131,6 milioni per il 1996 e lire 14.816,1 milioni per il 1997 e 1998 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per il 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - CORCIONE - CORONAS - CAIANIELLO - ARCELLI - LUCHETTI

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

